

Consiglio superiore della magistratura - Delibera 16 giugno 2026

Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale - Aggiornamento

Uffici giudiziari: con le nuove linee guida sulla comunicazione più tutele per gli indagati

OGGETTO: Pratica num. 153/VV/2025. Aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. (delibera 10 giugno 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'aggiornamento delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale si colloca nel solco dell'impianto elaborato dal Consiglio superiore della magistratura nel 2018, del quale vengono confermati l'ispirazione di fondo e il modello generale, ma si rende necessario per adeguare il testo al mutato quadro normativo e ordinamentale, nonché per recepire i condivisibili orientamenti successivamente elaborati dalla Procura generale presso la Corte di cassazione in materia di comunicazione istituzionale sui procedimenti penali. Il nuovo testo conserva dunque la struttura originaria, ma ne aggiorna i contenuti alla luce del d.lgs. n. 188 del 2021, del d.lgs. n. 198 del 2024 e delle più recenti acquisizioni maturate sul terreno della presunzione di innocenza, del segreto investigativo, dei limiti alla pubblicazione degli atti e delle forme della comunicazione istituzionale degli uffici requirenti e giudicanti.

L'intervento muove dalla consapevolezza che la comunicazione giudiziaria non può più essere considerata soltanto come un profilo organizzativo esterno all'esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l'istituzione si presenta ai cittadini e incide, in modo talvolta profondo e durevole, sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte. Per questa ragione il testo aggiornato ribadisce che la trasparenza dell'azione giudiziaria e la libertà di informazione non confliggono con le garanzie del processo penale, ma esigono forme comunicative obiettive, misurate, verificabili e pienamente coerenti con i principi che presidiano l'esercizio della funzione giudiziaria.

La principale novità di sistema è rappresentata dal

passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona. Il nuovo testo prende atto del fatto che, nell'ecosistema digitale, una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale. Da qui la scelta di affermare che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l'inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale. È in questo snodo che l'aggiornamento delle linee-guida segna il suo profilo più innovativo, poiché riconosce che la reputazione, oggi, è parte essenziale della tutela della persona e che anche l'amministrazione della giustizia è chiamata a farsene carico.

In coerenza con tale impostazione, viene attribuito rilievo centrale alla distinzione tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento. Accanto alla possibilità di correggere informazioni inesatte o distorte, già presente nel testo del 2018, si introduce infatti l'esigenza di una comunicazione successiva quando l'evoluzione del procedimento o del processo modifichi in misura significativa il quadro originariamente rappresentato dall'ufficio. La previsione di comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri esiti di segno diverso rispetto alla fase iniziale risponde precisamente alla logica della protezione reputazionale: se l'ufficio ritiene di dover comunicare una notizia in una fase iniziale del procedimento, esso assume il dovere rettificare la stessa notizia quando, per effetto dello sviluppo processuale, muti contenuto e significato. Il criterio indicato dal testo è, sul punto, quello della tempestività, della visibilità e della simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

Di particolare rilievo è poi il recepimento, nel corpo delle linee-guida, delle innovazioni introdotte dal legislatore in materia di presunzione di innocenza e di pubblicazione degli atti. L'aggiornamento valorizza il lessico imposto dall'art. 115-bis c.p.p., richiamando l'esigenza che indagato e imputato non siano rappresentati come colpevoli prima dell'accertamento definitivo della responsabilità e che, nei provvedimenti diversi da quelli decisori sul merito, ogni riferimento alla colpevolezza resti confinato entro i limiti strettamente necessari a giustificare l'adozione del provvedimento stesso. Sul piano propriamente comunicativo, il testo recepisce altresì il rafforzamento dei divieti di pubblicazione introdotto dal d.lgs. n. 198 del 2024, chiarendo che non possono essere diffusi testi, estratti o riproduzioni di atti la cui pubblicazione sia vietata dalla legge e, in particolare, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali nei limiti temporali oggi previsti dall'art. 114 c.p.p. Si ribadisce inoltre il necessario rispetto del segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., che continua a costituire uno dei limiti strutturali della comunicazione istituzionale in materia penale. Un ulteriore profilo qualificante dell'intervento riguarda la forma e l'organizzazione della comunicazione. In linea con gli orientamenti della Procura generale presso la Corte di cassazione, il testo aggiornato individua nel comunicato scritto la modalità ordinaria della comunicazione istituzionale e configura la conferenza stampa come strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, da esplicitare preventivamente in un atto motivato. Si intende in tal modo rafforzare l'idea di una comunicazione impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione. Nella stessa prospettiva si colloca la scelta di escludere la possibilità di delegare stabilmente al magistrato titolare del singolo procedimento la comunicazione sull'affare a lui assegnato, nonché la previsione secondo cui la presenza di tale magistrato a conferenze stampa o incontri con la stampa può avvenire solo in casi specificamente motivati. La comunicazione viene così ricondotta con maggiore nettezza alla responsabilità istituzionale dell'ufficio e sottratta al rischio di personalizzazione.

La delibera interviene anche sul versante delle garanzie organizzative. Viene, infatti, espressamente richiesta la tracciabilità delle decisioni comunicative, la conservazione ordinata dei comunicati, degli atti motivati che dispongono conferenze stampa, delle eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge e della documentazione audio-video relativa alle conferenze stesse. Tale scelta recepisce gli orientamenti maturati nella prassi più recente e mira a rendere verificabile *ex post* il corretto esercizio del potere comunicativo, tanto ai fini della vigilanza quanto ai fini dell'eventuale rettifica o aggiornamento. La comunicazione giudiziaria viene quindi configurata non come pratica informale o estemporanea, ma come attività istituzionale soggetta a regole, responsabilità, controllo e memoria organizzativa.

Grande attenzione è riservata, inoltre, alla dimensio-

ne digitale della comunicazione. Il testo aggiornato prende atto della permanenza online delle notizie, della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e della conseguente necessità che anche le rettifiche, le precisazioni e gli aggiornamenti siano resi effettivamente accessibili e reperibili sui siti istituzionali. Per questa via la comunicazione istituzionale cessa di essere considerata come un atto istantaneo ed esaurito nel momento della sua diffusione e viene invece ricondotta a un ciclo più ampio, che include la permanenza nel tempo dell'informazione e l'esigenza di impedirne una cristallizzazione deformante. È precisamente in tale ambito che la protezione reputazionale assume un valore ordinante, poiché impone all'ufficio di interrogarsi non solo su ciò che comunica, ma anche su come quella comunicazione continuerà a vivere nello spazio digitale.

Non meno significativa è la scelta di introdurre, tra i principi generali e tra i contenuti della formazione professionale, un richiamo alla sobrietà digitale del magistrato. La previsione secondo cui deve essere evitata ogni sovrapposizione tra comunicazione istituzionale dell'ufficio e comunicazione personale del magistrato, anche nell'uso dei social media e dei profili digitali, risponde all'esigenza di preservare l'apparenza di imparzialità e di evitare che le esternazioni individuali possano interferire con la credibilità della comunicazione istituzionale. Anche questo profilo si collega alla protezione reputazionale, poiché la credibilità dell'ufficio e la tutela delle persone coinvolte dipendono sempre più dalla capacità di mantenere distinta la comunicazione dell'istituzione da quella del singolo.

Infine, l'aggiornamento rafforza la dimensione culturale e formativa delle linee-guida. Accanto ai tradizionali profili relativi ai rapporti con i media e alla semplificazione del linguaggio, vengono ora espressamente valorizzati i temi della comunicazione digitale, della decontestualizzazione delle notizie, della persistenza online dei contenuti, delle tecniche di rettifica visibile e simmetrica e dell'identità digitale del magistrato. In tal modo il Consiglio non si limita a prescrivere nuove cautele, ma indica agli uffici e alla Scuola superiore della magistratura la necessità di una più matura consapevolezza professionale rispetto alla comunicazione giudiziaria contemporanea.

In conclusione, il testo aggiornato conserva l'impianto delle linee-guida del 2018, ma ne rafforza in misura significativa il tasso di precisione prescrittiva e la capacità di confrontarsi con il mutato contesto normativo e tecnologico. La direttrice più rilevante della riforma è rappresentata dall'esplicita emersione della protezione reputazionale come valore complementare alla presunzione di innocenza. La comunicazione giudiziaria non viene compressa, né ricondotta a una logica di chiusura; viene piuttosto resa più consapevole del proprio impatto, più rigorosa nelle forme, più responsabile nel tempo e più coerente con l'idea che, in uno Stato di diritto, la trasparenza dell'istituzione non può mai tradursi nella esposizione indebita della persona.

**LINEE-GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
AI FINI DI UNA CORRETTA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

PARTE I
Principi e considerazioni generali

1. Premessa

La trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e sono correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati.

Il Consiglio superiore della magistratura ritiene, pertanto, necessario un intervento in materia di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e di rapporti tra magistrati e mass media, e non solo per ovviare alle serie criticità che si manifestano in quei rapporti. L'intervento è, infatti, finalizzato a tracciare linee d'indirizzo ispirate dalla convinzione che trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione. Esse, correttamente interpretate, aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l'indipendenza della magistratura e, più in generale, l'autorevolezza delle Istituzioni.

Si tratta, allo stato, di un contributo che potrà essere utilizzato come modello dai dirigenti degli uffici giudiziari impegnati a regolamentare, all'interno dell'ufficio, i diversi aspetti della comunicazione. L'elaborazione di linee-guida in materia s'inserisce, peraltro, nel quadro di precise indicazioni sovranazionali, finalizzate a garantire che i media abbiano un corretto accesso alle

notizie sull'azione del pubblico ministero e sull'esercizio della giurisdizione.

In tale prospettiva assumono rilievo, anzitutto, l'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che affermano il principio della presunzione di innocenza sino all'accertamento legale della responsabilità, nonché l'art. 4 della direttiva (UE) 2016/343, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le dichiarazioni pubbliche delle autorità non presentino la persona sottoposta a procedimento come colpevole prima che la sua responsabilità sia legalmente accertata^[1].

Nella medesima direzione si colloca la Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 10 luglio 2003 e dedicata specificamente alla diffusione di informazioni attraverso i *media* in relazione ai procedimenti penali. Tale fonte, da un lato, riconosce che il pubblico deve poter ricevere informazioni sull'attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia; dall'altro, precisa che la comunicazione deve rispettare la presunzione di innocenza, fondarsi su informazioni verificate o chiaramente presentate come ipotesi ragionevoli, essere fornita senza discriminazioni e non pregiudicare la correttezza del procedimento^[2].

Indicazioni convergenti provengono anche dagli organismi consultivi del Consiglio d'Europa. Il Consiglio consultivo dei procuratori europei, nell'Opinion n. 8 del 2013 sui rapporti tra pubblici ministeri e *media*, ha individuato l'esigenza di un corretto bilanciamento tra libertà di espressione e diritto all'informazione, da un lato, e presunzione di innocenza, equo processo e rispetto della vita privata e familiare, dall'altro, chiarendo che l'obiettivo è favorire l'accesso dei *media* a informazioni appropriate e promuovere una comunicazio-

-
- 1 CEDU, art. 6, par. 2: "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata"; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 48, par. 1: "Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata"; Direttiva (UE) 2016/343, art. 4, par. 1: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole".
 - 2 Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Principi 1 ("Il pubblico deve poter essere informato sull'attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione"), 2 ("Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato"), 3 ("Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest'ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione"), 4 ("Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta"), 5 ("Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualevolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate"), 6 ("Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti in rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi...") e 10 ("In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento").
 - 3 CCPE, Opinion n. 8(2013), parr. 7 e 12: l'Opinion esamina il bilanciamento tra libertà di espressione e informazione, garantite dall'art. 10 CEDU, e presunzione di innocenza, equo processo e rispetto della vita privata e familiare, garantiti dagli artt. 6 e 8

ne corretta tra procure e mezzi di informazione³. Il Consiglio consultivo dei giudici europei, nell'Opinion n. 25 del 2022 sulla libertà di espressione dei giudici, ha a sua volta sottolineato che la libertà di espressione del magistrato deve essere bilanciata con l'esigenza di preservare la fiducia pubblica nell'indipendenza e nell'imparzialità della giurisdizione, richiamando la necessità di una particolare cautela rispetto ai procedimenti pendenti⁴.

Le presenti linee-guida tengono altresì conto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343, con particolare riguardo alla presunzione di innocenza, al lessico dei provvedimenti e delle comunicazioni istituzionali e ai rimedi correttivi, nonché delle ulteriori innovazioni recate dal d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, in materia di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali. Esse valorizzano, inoltre, gli orientamenti elaborati dalla Procura generale presso la Corte di cassazione in data 8 aprile 2022 in ordine alla forma ordinaria della comunicazione istituzionale, alla motivazione delle conferenze stampa, alla tracciabilità delle comunicazioni e all'esercizio della vigilanza.

La comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari deve oggi confrontarsi anche con la permanenza digitale delle notizie, con la loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e con l'eventualità che informazioni provvisorie producano effetti reputazionali durevoli. La tutela della presunzione di innocenza deve pertanto integrarsi con la protezione reputazionale della persona, da assicurare attraverso comunicazioni vere, necessarie, proporzionate, riparabili e aggiornate.

2. L'iniziativa consiliare

Sul tema della comunicazione, il Consiglio superiore della magistratura ha svolto già nelle precedenti consiliature ampie riflessioni con specifico riguardo al rapporto tra uffici giudiziari e utenza.

Con una risoluzione del 2010⁵, ha in particolare individuato nella strategia comunicativa il presupposto necessario per una moderna e democratica configurazione dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, indicando quale prima soluzione organizzativa ispirata a questa finalità la costituzione degli uffici relazioni con il pubblico (URP).

La traduzione di questa indicazione nella esperienza quotidiana ha visto il proliferare di altre iniziative che sono state validate dal Consiglio come buone prassi⁶.

In parallelo alla costituzione degli URP, sono state, infatti, affidate ad appositi siti internet le essenziali informazioni di riferimento per l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da ciascun ufficio giudiziario e in talune realtà ha assunto carattere di stabilità un incontro pubblico annuale nel corso del quale vengono presentati i risultati conseguiti (cd. *bilancio o rendiconto di responsabilità sociale*). L'utilità di queste essenziali modalità di comunicazione istituzionale costituisce, pertanto, un approdo da tempo raggiunto nella elaborazione ordinamentale del Consiglio.

Con riferimento al tema del rapporto tra uffici giudiziari e circuito dell'informazione (oggetto delle presenti linee guida), la necessità di adottare procedure idonee a veicolare una informazione corretta sul merito delle iniziative e delle decisioni assunte dall'Autorità giudiziaria è emersa con evidenza in alcuni momenti di confronto promossi dal Consiglio, nel corso della consiliatura del 2018, in sinergia con la Scuola superiore della magistratura e l'Ordine nazionale dei giornalisti.

Questi incontri hanno fornito un importante riferimento per la successiva elaborazione, non solo con riguardo ai contenuti, ma anche all'adozione di un metodo che vede nell'apporto di soggetti qualificati appartenenti alle diverse categorie la modalità necessaria per addivenire a conclusioni adeguate alla complessità del tema affrontato.

Alla settima commissione di allora è parsa, quindi, una scelta naturale, oltre che proficua, quella di avvalersi nella fase istruttoria dell'ausilio di un gruppo di lavoro composto da esperti di riconosciuto e indiscusso prestigio, aventi percorsi professionali tra loro differenziati.

I lavori del gruppo si sono articolati in numerose riunioni, nel corso delle quali si è proceduto anche all'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Associazione nazionale magistrati⁶.

La relazione finale, depositata l'8 maggio 2018, costituisce, unitamente ai pareri preliminarmente acquisiti dall'Ufficio studi e documentazione del Consiglio, la base della delibera che si aggiorna in questa sede.

L'obiettivo era e rimane quello di armonizzare le procedure e le prassi degli uffici giudiziari rispetto sia alle *prestazioni informative* sia alle *prestazioni comunicative*. Le prime riguardano i rapporti con i mezzi di

CEDU; essa mira a facilitare l'accesso dei media a informazioni appropriate e a promuovere una corretta comunicazione tra procuratori e media.

- 4 CCJE, Opinion n. 25(2022), par. 6, 27, 29, 31 e 38: l'Opinion richiama il diritto del pubblico a essere informato, il diritto al giusto processo e la presunzione di innocenza; sottolinea che le dichiarazioni dei giudici possono incidere sull'immagine pubblica del sistema giudiziario; individua tra le finalità legittime delle restrizioni alla libertà di espressione la tutela dell'autorità e imparzialità della giurisdizione, della riservatezza dei procedimenti e della presunzione di innocenza; afferma che i giudici dovrebbero astenersi da commenti idonei a incidere sul diritto al giusto processo nei procedimenti pendenti.
- 5 Risoluzione su Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura, approvata il 26 luglio 2010.
- 6 V. in particolare il Manuale ricognitivo delle buone prassi e dei modelli di organizzazione più diffusi negli uffici giudiziari italiani, approvato con delibera consiliare del 7 giugno 2016, pp. 11 e 32.

informazione e devono essere caratterizzate da oggettività e trasparenza; le seconde i rapporti con avvocati, utenti e cittadini e devono semplificare le relazioni e favorire la piena comprensione di fatti e documenti.

Il percorso che si delinea è orientato alla esplicitazione delle diverse prospettive degli uffici giudiziari e dei mezzi d'informazione; di ciò che questi ultimi possono aspettarsi dalla magistratura; di come a sua volta questa debba comportarsi nei confronti delle esigenze dei mezzi d'informazione prima, durante e dopo i processi.

Una delle idee-chiave consiste nell'incoraggiare lo sviluppo di un approccio attivo e responsabile all'informazione, rispetto sia a specifici casi sia al funzionamento dell'intero sistema di giustizia, così da rendere comprensibili all'esterno il ruolo e le attività della giurisdizione, spiegando le ragioni del suo agire, gli obiettivi, le priorità.

Complementare a tale approccio è la comunicazione reattiva, finalizzata cioè a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possano recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato, dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria.

Alla comunicazione reattiva deve aggiungersi una comunicazione di aggiornamento, da utilizzare quando l'evoluzione del procedimento o del processo modifichi in modo significativo il quadro inizialmente rappresentato dall'ufficio, soprattutto in presenza di archiviazioni, rigetti, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni, ovvero di esiti comunque diversi da quelli prospettati nella fase iniziale.

Fermo restando il concetto basilare per cui è il motivato provvedimento giudiziario la fonte primaria di conoscenza esterna dell'azione giudiziaria e delle sue ragioni, la prospettiva è quella di offrire un orientamento di metodo e regole di condotta che consentano una comunicazione a un tempo efficace e deontologicamente irreprensibile.

Nei procedimenti penali, in particolare nella fase di iniziativa e di indagine, la comunicazione deve essere improntata a massima prudenza, essendo questo il momento in cui più limitata è la conoscenza dei fatti e massimo può essere l'impatto reputazionale della notizia.

I. PRINCIPI, DIRITTI, DOVERI

1. Ha rilievo preliminare la definizione di una cornice generale di principi, diritti e doveri.

La comunicazione degli uffici giudiziari deve essere obiettiva, sia che provenga da tribunali o corti sia che provenga da uffici di procura. Anche la presentazione del contenuto di un'accusa deve essere imparziale, equilibrata e misurata, non meno della presentazione di una decisione giurisdizionale.

In tale prospettiva vanno evitate:

- › la discriminazione tra giornalisti o testate;
- › la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione;
- › la personalizzazione delle informazioni;

- › l'espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi, mentre è auspicabile la riflessione interna agli uffici giudiziari, mediante riunioni sia preparatorie dei momenti di comunicazione sia di valutazione degli effetti.

Oggetto della comunicazione - ispirata nella tecnica espositiva a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività - devono essere informazioni di effettivo interesse pubblico: da un lato, i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico; dall'altro, i provvedimenti organizzativi rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini. La comunicazione istituzionale, specie in materia penale, deve inoltre:

- › indicare con chiarezza la fase del procedimento o del processo cui si riferisce;
- › distinguere con chiarezza tra ipotesi investigativa, contestazione, decisione cautelare, esercizio dell'azione penale e accertamento definitivo di responsabilità;
- › essere fondata, salvo i casi previsti dalla legge, su atti già eseguiti, depositati, comunicati o comunque conosciuti dalle persone interessate secondo le forme proprie del procedimento;
- › limitarsi alle sole informazioni necessarie al soddisfacimento dell'interesse pubblico concretamente ravvisato;
- › adottare un lessico neutro, sobrio e basato sul presupposto di non colpevolezza, conforme ai principi di cui all'art. 115-bis c.p.p.;
- › evitare aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui, denominazioni suggestive delle operazioni e ogni elemento non indispensabile e suscettibile di amplificare indebitamente il pregiudizio reputazionale.

La forma ordinaria della comunicazione istituzionale è il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell'ufficio. La conferenza stampa costituisce modalità eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, previamente esplicitato in atto motivato.

2. Il catalogo dei doveri messi a fuoco in tale ambito include due categorie essenziali:

a) doveri nei confronti degli individui: rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo), evitando il rischio di forme di vessazione da parte dei media;

b) doveri di matrice processuale: il rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa; la tutela della presunzione di non colpevolezza, che la Corte EDU raccomanda anche con la scelta accurata delle parole nella comunicazione (bisogna evitare che il modo in cui le informazioni sono presentate possa determinare, anche involontariamente, la violazione di quella presunzione) e nell'informazione sull'andamento delle indagini; la chiarezza nella distinzione di ruoli (tra magistratura requirente e giudicante); la centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali (indagini preliminari, misure cautelari, rinvio a giudizio, requisiti

torie e arringhe); i diritti delle vittime dei reati; il diritto dell'imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale (principio generalizzabile, almeno in linea di massima, rispetto a tutte le persone comunque interessate da decisioni o iniziative giudiziarie); il dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica bensì nelle sedi processuali proprie e, specificamente, con le impugnazioni.

La tutela della presunzione di innocenza deve estendersi poi alla protezione reputazionale della persona anche nella dimensione digitale. Ne consegue che l'ufficio, quando diffonde una notizia su un procedimento penale, deve valutare non solo la liceità e correttezza della prima comunicazione, ma anche la necessità di successive rettifiche, precisazioni e aggiornamenti idonei a rendere conoscibili gli sviluppi successivi del procedimento o del processo.

Le rettifiche e gli aggiornamenti devono essere tempestivi, visibili, accessibili e, ove possibile, diffusi con criteri di simmetria rispetto alla comunicazione iniziale.

II. L'IMPOSTAZIONE DELLE LINEE-GUIDA

Va premesso che le linee-guida non costituiscono un approdo statico e definitivo, ma debbono essere sottoposte a costante monitoraggio e aggiornamento, verificandone obiettivi, risultati e criticità. In tale ottica, la valutazione del concreto funzionamento del sistema della comunicazione - oltre che oggetto di analisi sistematica da parte del Consiglio - può essere inclusa tra i temi da trattare in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Le linee-guida si articolano distintamente rispetto ai diversi uffici giudiziari, ma sono conformate secondo uno schema comune, che definisce procedure, contenuti e modalità della comunicazione.

1. Procedure

In questa sezione si risponde alle seguenti domande: chi fa cosa, quando, per effetto di quale impulso, individuando i soggetti che debbono occuparsi della comunicazione degli uffici giudiziari verso l'esterno e suggerendo schemi d'azione lineari, prevedibili e comprensibili.

Più specificamente vengono indicati:

a) i criteri (inerenti alle norme di riferimento, alla struttura degli uffici e alle specifiche esperienze formative dei singoli) per scegliere i magistrati cui affidare i compiti in questione;

b) i momenti (conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, elaborazione di comunicati e informative di varia natura) di contatto fra gli uffici giudiziari e i destinatari esterni della comunicazione, specificando i casi in cui tale contatto avviene per iniziativa dell'ufficio e quelli in cui avviene su impulso/richiesta.

Le procedure devono altresì assicurare la tracciabilità delle decisioni comunicative, la conservazione ordinata dei comunicati diffusi, degli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, degli eventuali provve-

dimenti autorizzativi e dei materiali audio-video relativi alle stesse, nonché la possibilità di verifiche successive, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e rettifica.

2. Contenuti

Questa sezione si occupa di cosa può - e a volte deve - essere oggetto della comunicazione esterna degli uffici giudiziari. Si tratta di una sezione che indica prescrizioni e suggerimenti in positivo (cosa occorre comunicare, cosa è consigliabile comunicare) e fornisce indicazioni, più tecnicamente riferite al quadro normativo, di tipo negativo (cosa non si può, cosa è vietato o comunque è fortemente sconsigliabile comunicare).

In materia penale, costituiscono limiti generali della comunicazione istituzionale il segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., i divieti di pubblicazione previsti dall'art. 114 c.p.p. e il dovere di non rappresentare come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato prima dell'accertamento definitivo della responsabilità.

Non possono, in particolare, costituire oggetto di comunicazione testi, immagini o contenuti la cui diffusione sia vietata dalla legge, né può essere riprodotto il testo delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, ferma restando la possibilità di comunicare, nei limiti di legge e con le cautele linguistiche necessarie, il contenuto essenziale del provvedimento, ove sussista concreto interesse pubblico.

3. Modalità

La sezione dedicata alle modalità riguarda la tecnica di comunicazione efficace, suggerendo modelli caratterizzati da accessibilità, chiarezza, sinteticità, efficacia e consapevolezza etica, nello spirito di trasparenza e controllabilità della funzione giudiziaria.

In questa sezione si suggeriscono risposte alle seguenti domande: come si scrive e come si parla per conseguire nel modo migliore gli obiettivi e rispettare le procedure di cui ai due punti precedenti.

Le modalità della comunicazione devono essere improntate ai criteri della stretta necessità, della contenenza espositiva, della sobrietà, dell'intelligibilità immediata e della verificabilità.

L'uso dei canali digitali e dei siti istituzionali deve essere organizzato in modo tale da rendere reperibili non solo le comunicazioni iniziali, ma anche le eventuali rettifiche e gli aggiornamenti successivi, con particolare riguardo ai casi nei quali la comunicazione originaria abbia avuto ampia diffusione.

Deve essere evitata ogni forma di sovrapposizione tra comunicazione istituzionale dell'ufficio e comunicazione personale del magistrato; i magistrati incaricati della comunicazione e, in generale, tutti i magistrati dell'ufficio adottano particolare sobrietà anche nell'uso dei social media e dei propri profili digitali, evitando anticipazioni, commenti o contenuti che possano compromettere l'apparenza di imparzialità o confondere il piano personale con quello istituzionale.

III. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Diretto corollario di queste riflessioni è la necessità di prevedere specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni.

Per i profili di competenza, la formazione professionale - articolata sia in sede centrale sia su base distrettuale - dovrebbe pure coinvolgere i dirigenti amministrativi e il personale amministrativo.

Per quanto specificamente attiene ai magistrati, l'idea è di una formazione professionale permanente non limitata ai profili normativi, bensì estesa:

- › alla condivisione di presupposti etici e deontologici;
- › alla definizione dei profili professionali dei responsabili dell'informazione e della comunicazione;
- › all'individuazione di aspettative, profili problematici, possibili soluzioni e linee evolutive;
- › alle tecniche, ai linguaggi dei media (anche nella prospettiva della semplificazione, della sintesi e della chiarezza), alle nuove tecnologie;
- › allo studio dei profili peculiari della cronaca giudiziaria in ragione dei rapporti formali e informali in grado di svilupparsi fra giornalisti e fonti, inclusa la polizia giudiziaria;
- › alla gestione della comunicazione digitale, ai rischi di decontestualizzazione e permanenza delle notizie *online*, ai profili di protezione reputazionale, ai criteri di redazione degli aggiornamenti successivi e alle tecniche di rettifica visibile e simmetrica;
- › ai profili di comunicazione connessi ai social media e all'identità digitale del magistrato.

PARTE II

Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale

Le seguenti linee-guida prevedono la possibilità di interventi organizzativi, da attuare mediante lo strumento tabellare per gli uffici giudicanti e il progetto organizzativo per quelli requirenti, che i dirigenti degli uffici valuteranno nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuno di essi e tenendo conto del quadro normativo vigente in materia di presunzione di innocenza, segreto investigativo, lessico dei provvedimenti e delle comunicazioni, nonché dei divieti di pubblicazione concernenti le ordinanze che applicano misure cautelari personali.

All'esito di una prima verifica sulle modalità di applicazione delle linee guida, il Consiglio valuterà come intervenire a livello di normativa secondaria per inserire stabilmente nella organizzazione degli uffici gli strumenti per la comunicazione secondo i principi di seguito delineati.

I. LINEE-GUIDA PER GLI UFFICI REQUIRENTI

1. Nella struttura organizzativa degli uffici requirenti di merito (procure della Repubblica e procure generali presso le corti d'appello) potrà essere prevista la figura del responsabile per la comunicazione, in persona del dirigente dell'ufficio.

Nei relativi programmi organizzativi potrà essere previsto, in applicazione del generale principio di leale collaborazione ed in conformità alle prescrizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che:

a) in relazione a singoli, predeterminati ambiti di attività dell'ufficio, le comunicazioni possono essere date, su delega del dirigente dell'ufficio, dai magistrati con funzioni semidirettive, sulla base di una preventiva attività di analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'ufficio; negli uffici di maggiori dimensioni il progetto organizzativo può prevedere, con adeguata motivazione, la delega a uno o più magistrati specificamente individuati per la comunicazione dell'intera attività dell'ufficio o di settori predeterminati della stessa; resta esclusa la possibilità di delegare stabilmente al magistrato titolare del singolo procedimento la comunicazione relativa all'affare a lui assegnato; spettano esclusivamente al dirigente dell'ufficio le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'ufficio; spettano altresì esclusivamente al dirigente dell'ufficio, o al magistrato delegato nei limiti previsti dal progetto organizzativo, le comunicazioni di aggiornamento relative a sviluppi del procedimento o del processo che rendano necessario rettificare, integrare o riequilibrare il quadro precedentemente rappresentato;

b) in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio informano tempestivamente il dirigente dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza;

c) i magistrati, attenendosi alle disposizioni del dirigente dell'ufficio, collaborano alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal dirigente dell'ufficio per un'efficace comunicazione; in ogni caso, la partecipazione dei magistrati agli incontri con la stampa del dirigente dell'ufficio ovvero dei magistrati con funzioni semidirettive delegati alla comunicazione si svolge in conformità al principio di responsabilità del dirigente dell'ufficio; la presenza del magistrato titolare del procedimento a conferenze stampa o incontri con la stampa può essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando la particolare complessità tecnica della vicenda renda oggettivamente difficile un'esposizione completa e accurata da parte di soggetti diversi dal titolare delle indagini; tale eventuale presenza deve essere specificamente motivata nell'atto che dispone la conferenza stampa;

d) il rilascio di atti o copie di atti nei soli casi consentiti dalla legge avviene secondo procedure poste

sotto la diretta responsabilità del dirigente dell'ufficio; resta ferma in ogni caso l'osservanza dei limiti e dei divieti proposti dall'art. 114 c.p.p.;

e) ogni comunicazione istituzionale, compresi i comunicati, gli atti motivati di indizione delle conferenze stampa, le eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge e la documentazione audio-video relativa alle conferenze medesime, è conservata in apposita raccolta presso la segreteria dell'ufficio, con criteri idonei a garantirne certezza, integrità, reperibilità e ordinato sviluppo cronologico, previa condivisione, in caso di delega, con il dirigente dell'ufficio;

f) con specifico provvedimento (o con previsione inserita nel progetto organizzativo ai sensi della precedente lettera b) il procuratore disciplina le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati, degli aggiornamenti e delle eventuali rettifiche, assicurandone la visibilità e l'accessibilità anche in relazione alla successiva evoluzione del procedimento o del processo.

2. Nei rapporti con la stampa, gli uffici del pubblico ministero potranno attenersi ai criteri di seguito indicati:

a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza; essa non può riguardare atti, documenti, notizie o contenuti coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., salvo i casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge;

b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:

1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;

2. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie e immagini di persone in manette;

3. il dirigente dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;

4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata a un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;

5. devono essere chiaramente indicati la fase del procedimento, la natura provvisoria delle acquisizioni investigative e il carattere non definitivo degli eventuali provvedimenti cautelari o delle contestazioni formulate;

6. il linguaggio utilizzato deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona

sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole prima dell'accertamento definitivo della responsabilità;

7. devono essere omessi i dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei;

c) le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; le dichiarazioni pubbliche vanno rilasciate con equilibrio e misura; non sono di regola consentite interviste, specialmente in esclusiva, aventi ad oggetto singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali; restano ammissibili, purché palesi, tracciabili e rispettose dei presenti criteri, comunicazioni dirette a chiarire aspetti particolari di una comunicazione istituzionale già diffusa che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di precisazione;

d) l'informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti;

e) il dirigente dell'ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria; l'autorizzazione alla polizia giudiziaria a fornire informazioni, anche nei casi consentiti dalla legge, può essere rilasciata in presenza di specifiche e motivate esigenze informative, previamente valutate dal dirigente dell'ufficio, e deve contenere l'indicazione puntuale delle modalità di comunicazione, ferma restando in ogni caso la tutela della dignità della persona e della presunzione di innocenza;

f) quando l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura - su richiesta dell'interessato o, nella fase delle indagini preliminari, anche d'ufficio - l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale.

3. Il dirigente dell'ufficio sceglie le modalità di comunicazione in via ordinaria, comunicati scritti diffusi attraverso i canali ufficiali dell'ufficio e, solo in via eccezionale, conferenze stampa - in relazione alla specifica natura dell'oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di:

a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;

b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti web e social;

c) responsabilità del vertice dell'ufficio e immagine della giurisdizione;

d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;

e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;

f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento.

La conferenza stampa è disposta solo quando ricorra uno specifico e concreto interesse pubblico che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto (*in primis*, l'esigenza di consentire alla stampa di avere chiarimenti ulteriori rivolgendo domande); tale interesse deve essere previamente esplicitato in atto motivato. Anche nel caso di conferenza stampa è bene predisporre un comunicato da distribuire ai professionisti dell'informazione prima o durante l'evento.

L'introduzione di modalità comunicative diverse dal comunicato scritto non può essere rimessa alla valutazione del singolo magistrato titolare del dovere di informazione, ma deve dipendere esclusivamente dalla finalità pubblica della comunicazione e dall'adeguatezza dello strumento prescelto.

4. Il dirigente dell'ufficio assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, è assicurata la comunicazione dei documenti - esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini - di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti.

A tal fine il dirigente dell'ufficio dispone il costante aggiornamento del sito internet dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un dossier riepilogativo dell'attività svolta.

Il sito istituzionale deve contenere, con ordinata evidenza cronologica, anche le eventuali rettifiche, precisazioni e comunicazioni di aggiornamento relative agli affari già oggetto di comunicazione, così da consentire una corretta ricostruzione dell'evoluzione del procedimento o del processo.

Quando l'ufficio decida di comunicare nella fase delle indagini preliminari o in occasione dell'esecuzione di misure cautelari, assume l'onere organizzativo di valutare, in coerenza con il principio di protezione reputazionale, gli ulteriori sviluppi processuali che richiedano un riequilibrio informativo.

5. Nella struttura organizzativa dell'ufficio della procura generale presso la corte di cassazione - cui vanno riferite pure le indicazioni sopra enunciate, in quanto applicabili - il procuratore generale, sentiti gli avvocati generali, può delegare i rapporti con la stampa ad un responsabile per la comunicazione.

Nella procedura, attivata dal magistrato addetto a funzioni assimilabili allo "spoglio" dei procedimenti o da quello incaricato della trattazione, si prevede il visto dell'avvocato generale prima del passaggio al responsabile per la comunicazione. Quest'ultimo cura l'elaborazione e la trasmissione delle notizie agli organi d'informazione, tramite, di regola, le agenzie di stampa, previa condivisione, in caso di delega, con il dirigente dell'ufficio.

Possono costituire oggetto di comunicazione gli atti

e i provvedimenti adottati nell'esercizio dell'attività requirente, di coordinamento, di risoluzione di contrasti e in materia disciplinare. I criteri di individuazione sono il rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico.

Potranno essere previste riunioni del procuratore generale e degli avvocati generali con il magistrato responsabile per la comunicazione, ai fini del monitoraggio delle attività, del corretto funzionamento del modello procedurale, dell'individuazione delle eventuali modifiche.

Il responsabile per la comunicazione aggiorna costantemente il sito internet dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse.

II. LINEE-GUIDA PER GLI UFFICI

› Nella struttura organizzativa degli uffici giudicanti di merito (tribunali e corti di appello) e di legittimità (corte di cassazione) il dirigente dell'ufficio potrà delegare a un giudice le funzioni di responsabile per la comunicazione, individuato motivatamente in base alle sue attitudini ed esperienze.

Negli uffici di maggiori dimensioni possono essere individuati due responsabili, ciascuno dei quali si occuperà prevalentemente della comunicazione relativa a un settore, civile o penale.

2. La procedura per gestire il flusso di comunicazioni è attivata dal magistrato addetto allo "spoglio" dei procedimenti (se vi è) o dal giudice titolare della procedura nella quale emerga l'esigenza di fornire una comunicazione esterna, è proseguita dal presidente della sezione fino al responsabile per la comunicazione.

Una volta identificato il caso di potenziale interesse, lo stesso verrà seguito in tutto le sue fasi processuali.

Il magistrato decidente curerà la predisposizione della notizia di decisione (*abstract*), contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione/decisione, consistente nell'illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse con riferimento:

1. nel giudizio di primo grado, al fatto, alla valutazione delle prove e alla regola di diritto applicata;

2. nel giudizio di appello, alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della conferma o della riforma della sentenza impugnata;

3. nel giudizio di legittimità, alle questioni giuridiche controverse e ai principi di diritto affermati a sostegno della decisione di inammissibilità/rigetto del ricorso ovvero di annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato.

Qualora la comunicazione riguardi provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione definitiva in merito alla responsabilità penale, l'*abstract* dovrà conformarsi ai criteri di cui all'art. 115-bis c.p.p., limitando i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie per illustrare i presupposti del provvedimento e adottando linguaggio rigorosamente neutro.

Il responsabile per la comunicazione - in caso di delega, previa condivisione con il dirigente dell'Ufficio -

si occuperà della selezione e rielaborazione tecnica della notizia di decisione; successivamente curerà la trasmissione della comunicazione agli organi d'informazione e ai media.

3. Possono costituire oggetto di comunicazione:

a) i casi e le controversie di obiettivo rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico;

b) le soluzioni organizzative e i provvedimenti dell'ufficio giudicante con rilevanza esterna per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini (ad esempio, in materia elettorale o referendaria).

Quando l'ufficio giudicante abbia già comunicato una decisione o un provvedimento in una fase precedente, esso valuta la comunicazione degli ulteriori sviluppi, specie quando il successivo esito superi o modifichi in modo significativo il quadro inizialmente rappresentato.

4. Sono destinatari della comunicazione, di regola, le agenzie di stampa e le testate che ne abbiano fatto espressa richiesta. In casi specifici e per specifiche esigenze si potrà ricorrere alla conferenza-stampa.

Anche per gli uffici giudicanti il comunicato scritto costituisce la modalità ordinaria della comunicazione. La conferenza stampa è utilizzabile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico (*in primis* quella di consentire domande da parte dei professionisti dell'informazione per avere ulteriori chiarimenti nella vicenda) e nel rispetto dei criteri di sobrietà, proporzione e impersonalità. Anche nel caso di conferenza stampa è bene predisporre un comunicato da distribuire ai professionisti dell'informazione prima o durante l'evento.

Nei rapporti con la stampa si applicano, in quanto

compatibili, i principi indicati sub n. 2 del paragrafo dedicato agli uffici requirenti.

5. Sono previste, con cadenza periodica, riunioni del dirigente dell'ufficio e dei presidenti titolari delle sezioni con i giudici responsabili per la comunicazione, ai fini del monitoraggio delle attività, del corretto funzionamento del modello procedurale, dell'individuazione delle eventuali modifiche. In ogni ufficio giudiziario, i responsabili per la comunicazione aggiornano costantemente il sito internet dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redigono un dossier riepilogativo dell'attività svolta.

Il sito istituzionale dell'ufficio giudiziario deve essere organizzato in modo da rendere reperibili, accanto alle notizie di decisione, anche eventuali rettifiche, precisazioni e aggiornamenti successivi, con particolare attenzione alla persistenza digitale delle notizie e alla necessità di evitare rappresentazioni non più attuali dell'esito del processo.

Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera

- › di approvare le presenti linee guida e di trasmetterle ai dirigenti degli uffici, al Ministro della giustizia e al Presidente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;
- › di promuovere, anche in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, un incontro di approfondimento rivolto ai dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, finalizzato all'illustrazione delle presenti linee guida, con particolare riguardo all'uso della comunicazione istituzionale quale strumento di trasparenza, responsabilità e tutela reputazionale, nonché alla condivisione di buone prassi applicative."